



Città Metropolitana di Palermo
Segreteria Generale
Ufficio Supporto e Assistenza

OGGETTO: Direttiva sulle procedure “Lavori di somma urgenza” (art. 163 D.Lgs. 50/2016).
L. n°145/2018 e modifica art. 191, comma 3, del TUEL.

Al fine di rendere uniforme ed orientare l'azione amministrativa in relazione all'*iter* procedurale del ricorso ai “Lavori di somma urgenza” (art. 163 D.Lgs. 50/2016), in ottemperanza anche alle disposizioni previste dalla Legge n°145/2018, si evidenzia quanto segue.

Riferimenti normativi.

Art. 163 – D. Lgs 50/2016 (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile).

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica (e privata) incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente.
3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate e' definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzi ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articolo 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Qualora un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non riporti l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, la relativa realizzazione e' sospesa immediatamente e si proce-

P

de, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.

6. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, (...) della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero la ragionevole previsione, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, dell'imminente verificarsi di detti eventi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, e nei limiti dello stretto necessario imposto da tali misure. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, e' ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento ((, e comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall'insorgere dell'evento, ovvero entro il termine stabilito dalla eventuale)) declaratoria dello stato di emergenza di cui all'articolo 5 della medesima ((legge n. 225 del 1992; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali)) le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste nel presente articolo.

((7. Qualora si adottino le procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza previste dal presente articolo, nonché, limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c), e vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria, che l'amministrazione aggiudicatrice controlla in termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento. L'amministrazione aggiudicatrice da' conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non e' possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche positive. Qualora, a seguito del controllo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità.))

8. In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l'affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 2, dell'articolo 5, della legge n. 225 del 1992. L'affidamento diretto per i motivi di cui al presente articolo non e' comunque ammesso per appalti di valore pari o superiore alla soglia europea.

9. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi di cui al comma 6 (di importo pari o superiore a 40.000 euro,) per i quali non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzi ufficiali di riferimento, (laddove i tempi resi necessari dalla circostanza di somma urgenza non consentono il ricorso alle procedure ordinarie,) gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità. A tal fine il responsabile del procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che, entro sessanta giorni rende il proprio parere sulla congruità del prezzo. Avverso la decisione dell'ANAC sono esperibili i normali rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa. Nelle more dell'acquisizione del parere di congruità si procede al pagamento del 50% del prezzo provvisorio.

10. Sul profilo del committente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, vengono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative.

ANAC – Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.241 del 16 ottobre 2018).

Art. 23 (Attività di vigilanza sui casi di somma urgenza e di protezione civile).

1. Ai fini dell'attività di vigilanza di cui all'art. 213, comma 3, lettera g), del codice sulla corretta applicazione della disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile di cui all'art. 163 del codice, la stazione appaltante è tenuta a trasmettere, secondo le modalità definite dall'Autorità, contestualmente alla pubblicazione degli atti relativi agli affidamenti e, comunque, entro un termine congruo compatibile con la gestione dell'emergenza non superiore a 30 giorni dalla redazione del verbale di somma urgenza, i seguenti atti:

a) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento;

b) perizia giustificativa;

c) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzi ufficiali;

d) verbale di consegna dei lavori;

e) contratto, ove stipulato.

2. L'Ufficio competente sulla scorta dei dati acquisiti e degli indicatori assumibili elabora un programma di vigilanza da sottoporre all'esame del Consiglio dell'Autorità.

3. Qualora dall'attività di vigilanza di cui al comma 2, eventualmente esplicitata attraverso la richiesta di informazioni documentali integrative, emergano rilevanti irregolarità, non adeguatamente giustificate dall'urgenza della procedura, l'ufficio procede all'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 13 del presente Regolamento.

4. Il parere di congruità del prezzo di cui all'art. 163, comma 9, del codice è emesso dal competente ufficio dell'Autorità.

Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – art. 1, comma 901 – ha modificato l'art. 191 comma 3 del TUEL con la soppressione delle parole “qualora i fondi specificatamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti”. Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – art. 1, comma 901 – ha modificato l'art. 191 comma 3 del TUEL con la soppressione delle parole “qualora i fondi specificatamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti”.

Art. 191 comma 3 del TUEL riformulato: “ Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare”.

La nuova formulazione del comma 3 dell'art. 191 del TUEL obbliga, pertanto, anche qualora i fondi previsti in bilancio si dimostrino sufficienti il passaggio al Consiglio Metropolitan, organo competente al riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 191, comma 1, lett. e) del TUEL.

Alla luce di tali considerazioni

IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE

Visti:

- l'art. 97, comma 2, del d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in cui è previsto che *"Il Segretario Comunale (. . .) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell' Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti"*;
- il comma 4' del precitato art. 97, in base al quale *"Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attività (. . .)"* ;
- l'articolo 19, comma 2, del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;
- il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, con funzioni del Consiglio Provinciale, n. 5 del 06/02/2014.

EMANA LE SEGUENTI DIRETTIVE :


I Sigg. Dirigenti sono invitati

- a valutare attentamente la ricorrenza delle circostanze che consentono il ricorso alle procedure di somma urgenza;
- a prendere atto che la nuova formulazione del comma 3 dell'art. 191 del TUEL obbliga, pertanto, **anche qualora i fondi previsti in bilancio si dimostrino sufficienti**, il passaggio al Consiglio Metropolitan, organo competente al riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 191, comma 1, lett. e) del TUEL;
- a rispettare la tempistica stabilita dall'art. 191 del TUEL relativa alla fase di regolarizzazione della spesa, in caso di fondi insufficienti;
- a garantire il rispetto dei principi di trasparenza, economicità e buon andamento della pubblica amministrazione e pubblicare sul profilo del committente gli atti relativi agli affidamenti di somma urgenza, specificando i dati relativi all' affidatario, le modalità della scelta e le motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie ;
- ad uniformarsi alla presente direttiva a far data dalla presente coordinandosi col sottoscritto in caso di difficoltà interpretative e dubitative.

La presente direttiva, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D. lgs. N. 3312013, sarà pubblicata sul sito web istituzionale dell'Ente, Sezione Amministrazione Trasparente.

Copia della presente verrà inviata al Sig. Sindaco, Al Commissario straordinario, ai Sigg.ri Dirigenti, al Collegio dei Revisori e ai Componenti dell' OIV.

Il Segretario/Direttore Generale
Dott. Giuseppe Vella

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Vella', written over the printed name 'Dott. Giuseppe Vella'.